



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l." ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino", registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VICO 1**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 31 ottobre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino";

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Visto** in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0288045 del 28/06/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**Visto** il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell'Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

**Visto** il decreto n. 14215 del 1° ottobre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi" è stata designata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino";

**Considerato** che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1° ottobre 2018, come disposto dal decreto sopra citato;

**Vista** la nota n. 4730/U del 15 aprile 2020, con la quale la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi" ha comunicato di voler recedere dalle funzioni di autorità pubblica di controllo per la indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino", concesse con il decreto sopra citato;

**Vista** la nota n. 10345 del 22 settembre 2021, con la quale la Regione Puglia ha richiesto, ai sensi dell'art.14 della Legge 21 dicembre 1999, n.526, agli operatori aderenti alla filiera della indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino" di individuare il nuovo organismo di controllo da autorizzare in sostituzione della "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi";

**Visto** il decreto n. 477345 del 28 settembre 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la designazione sopra citata è stata prorogata fino al 31 marzo 2022;

**Vista** la nota prot.n.155\_3658 del 28 marzo 2022 con la quale la Regione Puglia ha individuato, in sostituzione della "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi" "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l." con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, quale struttura

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0288045 del 28/06/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

di controllo della indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;

**Visto** il decreto n. 0144129 del 29 marzo 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la designazione sopra citata è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2022;

**Considerato** che in data 22 e 24 giugno 2022 “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;

**Considerato** che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme ed è stato trasmesso alla Regione Puglia con nota n. 0286948 del 27 giugno 2022;

**Considerato** che la data di scadenza della designazione alla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi” è prevista il 29 giugno 2022, l’Amministrazione ha ritenuto, per ragione di efficienza, di approvare tempestivamente la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;

**DECRETA**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 31 ottobre 2011, in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.

2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi” dovrà rendere disponibile a “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” tutta la documentazione inerente il controllo per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;

3. Alla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 2**

**(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”, presentati da “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, sono approvati.

**Articolo 3**

**(Obblighi del soggetto autorizzato)**

1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 4**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L' autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 5  
(Vigilanza)**

“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6  
(Obblighi di comunicazione)**

1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7  
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore dell'Ufficio VICO 1  
Maria Flavia Cascia  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)